



CAM EDILIZIA - DECRETO MITE N.256 DEL 23 GIUGNO 2022_NUOVI CRITERI IN VIGORE DAL 4 DICEMBRE 2022

Posted on 1 Settembre 2022



Categories: [In evidenza](#), [Urbanistica e territorio](#)

Tags: [CAM](#), [criteri ambientali minimi](#)

Pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale n. 183 – Serie Generale – del 6 agosto 2022 – S.O. n.30](#), il **Decreto MiTE 23 giugno 2022 n. 256**, recante "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*", che sostituisce i **criteri CAM adottati nel 2017** di cui al D.M. 11/10/2017.

La **data di entrata in vigore** del suddetto decreto, e quindi dei **nuovi criteri ambientali minimi**, è fissata al centovesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.R.I., ossia il **4 dicembre 2022**.

L'emanazione del decreto risponde all'esigenza di rivedere il precedente del 2017 in ragione del progresso tecnologico e dell'evoluzione della normativa ambientale e dei mercati di riferimento, al fine di migliorare i requisiti di qualità ambientale degli edifici pubblici.

Si ricorda, inoltre, che i criteri ambientali minimi (CAM) recati dal nuovo decreto, sempre ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano a **tutti gli interventi edilizi di lavori disciplinati dal Codice dei contratti pubblici** (D. Lgs. 50/2016), fatta salva l'applicazione di norme più restrittive derivanti da vincoli, piani e regolamenti (ad esempio, vincoli paesaggistici, culturali, idrogeologici, piani paesistici, piani e regolamenti comunali, ecc.).

Pertanto, i CAM sono applicabili integralmente anche agli edifici vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs 42/2004) o di valore storico-testimoniale individuati dalla pianificazione locale, ad eccezione dei singoli criteri incompatibili con gli interventi da realizzare, previa motivata e dettagliata indicazione da parte del progettista nella relazione tecnica di progetto.

Si segnalano tra le principali novità:

- la **nuova articolazione del decreto** che, rispetto al precedente, **distingue** più chiaramente i **criteri da adottare in base al tipo di affidamento**, rispettivamente:
 - del servizio di progettazione di interventi edilizi;
 - dei lavori per interventi edilizi;
 - del servizio di progettazione e lavori per interventi edilizi, congiuntamente,
- il **richiamo agli aspetti non finanziari c.d. ESG** (ambiente, sociale, governance, sicurezza e business ethics) **tra i criteri premianti**, che dovranno essere "*valutati secondo metriche orientate alla stima dei rischi di impatti avversi futuri e comunicati in accordo a standard europei di rapporti di sostenibilità*";
- il **riconoscimento tra i criteri premianti riguardo il possesso di sistemi di gestione ambientale** (EMAS – Regolamento 1221/2009 o norma UNI EN ISO 14001), eliminando la previsione in base alla quale il possesso di tali certificazioni ambientali risultava obbligatorio;
- l'**eliminazione del piano di gestione dei rifiuti** e la conferma che, nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, **almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati in**

cantiere dovrà essere **avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero**;

- l'indicazione delle **procedure da seguire in caso di mancata applicazione di uno o più criteri CAM** in quanto in contrasto con le norme tecniche di settore.

Rispetto al decreto in vigore, si segnala, inoltre, **l'introduzione dell'obbligatorietà progressiva e differenziata dei CAM in base alla dimensione dell'intervento o della progettazione** (interi edifici, porzioni di edifici o servizi di manutenzione).

In particolare viene specificato che:

- se trattasi di lavori che non riguardano l'intero edificio, i CAM si applicano limitatamente ai capitoli "5 - *Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione*" e "2.6 - *Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere*";
- se trattasi di appalti di servizi di manutenzione di immobili e impianti, in aggiunta ai capitoli sopra indicati, si applicheranno anche i capitoli "1.2 - *Macchine operatrici*" e "3.1.3 - *Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori*".

